Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza **COPIA**

Comune

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 8 del 30/09/2020

OGGETTO:

Regolamento Generale delle entrate comunali e accertamento con adesione – Approvazione.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 19:11 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Capparelli Rosaria Amalia	x
CONSIGLIERE	Porco Michele	x
CONSIGLIERE	Zupo Vincenzo	x
CONSIGLIERE	Napolitano Antonio	x
CONSIGLIERE	Cribari Carmen	x
CONSIGLIERE	Calvosa Claudio	x
CONSIGLIERE	Tortora Claudia	x
CONSIGLIERE	Reda Francesco	x
CONSIGLIERE	Blandi Rossella	x
CONSIGLIERE	Iusi Maria Assunta	x
CONSIGLIERE	Capparelli Gianluca	x

Presenti: 11

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dssa Daniela Goffredo che provvede alla redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Avv. Capparelli Rosaria Amalia nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che l'art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e d in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni*";

VISTO l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

RICHIAMATI i principali interventi legislativi in materia di tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, tra cui, in particolare, si ricordano:

- l'articolo 1, comma 734, della L. n. 147/2013, il quale ha eliminato dall'ordinamento il limite minimo per l'emissione degli avvisi di accertamento e la riscossione, anche coattiva, dei tributi locali;
- l'articolo 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (L. n. 2/2009) con il quale è stata introdotta la possibilità di definire in maniera agevolata l'invito al contraddittorio;
- il comma 165 della L. n. 296/2006 in base al quale ciascun ente può determinare la misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale;
- il comma 168 della L. n. 296/2006, in base al quale gli enti possono stabilire per ciascun tributo di propria competenza, i limiti al di sotto dei quali non sono dovuti i versamenti o non sono effettuati i rimborsi.
- la L. 27 luglio 2000 n. 212 riguardante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

PRESO ATTO che la legge 27 dicembre 2019, n. 16 (legge di Bilancio 2020) all'art. 1, commi da 792 ad 815 ha profondamento innovato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate;

RITENUTO, pertanto, opportuno adeguare il Regolamento Generale delle Entrate, al fine di:

- recepire la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova normativa;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;

VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27.12.1999 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento generale delle entrate comunali";

VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.06.2019 avente ad oggetto: "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento art.15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34";

VISTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 58 del 04.09.2020 ha proposto al Consiglio Comunale l'approvazione dell'allegato schema di Regolamento Generale delle entrate comunali e accertamento con adesione, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale e composto di 32 articoli - "All. A";

TENUTO conto che con l'approvazione del suddetto regolamento si stabilisce:

- la disciplina generale delle entrate, nelle fasi della riscossione, accertamento, liquidazione;
- i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi;
- i criteri integrativi e di dettaglio per l'applicazione delle sanzioni tributarie;
- l'introduzione dell'istituto della compensazione tra debiti e crediti;
- l'introduzione della disciplina della rateizzazione dei pagamenti;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

PRESO ATTO CHE:

- Con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
- Con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell'Interno ha autorizzato l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- Con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;
- Con l'art 107, comma 2, del DL 18/2020 - Cura Italia, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato differito al 31 luglio 2020 ed il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 è stato differito al 30 giugno 2020;
- Con la legge di conversione del d.l. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio. il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato, ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI il D.lgs. n. 267/2000

e lo Statuto Comunale;

VISTO il D.L. 124/2019 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019;

VISTO il D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019;

VISTO l'allegato schema di Regolamento Comunale delle Entrate aggiornato alla Legge 160/2019 composto da n. 32 art. e qui allegato "All. A"

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario-Tributi, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

PROPONE

1. La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI APPROVARE l'allegato "Regolamento Generale delle entrate comunali e accertamento con adesione", proposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 58 del 04.09.2020, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale si compone di n. 32 articoli - "All. A";

3. DI dare atto che il Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;

4. DI trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 e s.m.i;
5. Di pubblicare il presente regolamento:
   - all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
   - in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.sanbenedettoullano.cs.it nella sezione Amministrazione Trasparente;

6. DI garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

7. DI dichiarare la immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art.134 comma IV, del D.lgs. n.267/2000.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce il punto all' o.d.g. ed illustra il regolamento proposto "Regolamento Generale delle entrate comunali e accertamento con adesione" soffermandosi sulle principali novità ed istituti introtti dalla legge n.160/2019 (legge di Bilancio 2020).

Il consigliere comunale Blandi interviene come da allegato intervento, consegnato in copia nelle mani del segretario comunale.

Il Sindaco risponde alla consigliera Blandi che il regolamento proposto è stato messo a disposizione dei consiglieri venti giorni prima nel rispetto delle procedure previste e che, sottolinea, trattandosi di una proposta, poteva presentare degli emendamenti. La invita più volte a discutere del regolamento e proporre le modifiche che ritiene necessarie, essendo convenuti in consiglio proprio per questo motivo.

La consigliera Blandi afferma di non voler entrare nel merito, per la motivazione riportata nell'allegato intervento, che ribadisce per il mancato coinvolgimento del suo gruppo nella predisposizione dell'atto proposto.

Di seguito rilevato che non vi sono altri interventi il Sindaco mette ai voti la proposta.

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il risultato della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, sulla proposta in oggetto;

Con voti 8 favorevoli, 3 (tre) contrari (Blandi R. e Iusi M.A. e Capparelli G.) ;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione sopra riportata che qui si intende integralmente richiamata, confermata e trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente riscontrata l'urgenza di provvedere in merito
Con voti 8 favorevoli, 3 (tre) contrari (Blandi R. e Iusi M.A. e Capparelli G.)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.09.2020
INTERVENTO CONSIGLIERE COMUNALE ROSELLA BLANDI

PUNTO 2 :

Per quanto riguarda questo punto 2 all'ordine del giorno, ma anche il punto 3, 4 , 5 e 6 ci rabbrividisce e non stupisce per l'ennesima volta il fatto che questa amministrazione, o meglio la giunta, o forse dovrei dire il sindaco non comprende ancora il significato del termine "democrazia" ed il funzionamento degli organi dell'ente offendendo i cittadini e non rispettando il mandato elettivo dei consiglieri comunali che sono qui proprio per rappresentarli.

Il consiglio comunale è l'organo rappresentativo della volontà popolare ed ha competenza per l'adozione non solo dei regolamenti, ma anche delle delibere di aliquote e tariffe, residuando alla Giunta comunale solamente le tariffe dei tributi minori e i regolamenti di organizzazione. Ed infatti la natura stessa dei regolamenti che comprende atti di natura generale a carattere normativa non può che essere di competenza del maggiore organo politico amministrativo dell'Ente ovvero il CONSIGLIO COMUNALE.

Ed invece, il Sindaco continua a prendersi beffa di noi consiglieri di minoranza, ma anche di voi consiglieri di maggioranza non riconoscendo l'importanza del ruolo di noi tutti con il suo modus operandi non avendoci reso partecipi e neppure edotti di tutti gli atti prodromici alla proposta che ci viene presentata già bella confezionata.

E' una vergogna nonché un oltraggio alla democrazia diretta portare in Consiglio i Regolamenti già pronti ed avendone già stabilito criteri e modalità e chiederne soltanto l'approvazione, quando è proprio il Consiglio che deve dettare i criteri e le modalità di ogni Regolamento previo confronto e discussione sul da farsi.

Il ruolo dei consiglieri non è solo quello di approvare ciò che la Giunta o il Sindaco propone. Quella richiesta del Sindaco della famosa alzata di mano (senza cognizione di causa) che oggi si configura più che mai come una mancanza di rispetto nei confronti di tutti, è davvero motivo di sdegno.

E voi consiglieri di maggioranza badate bene a ciò che accade e riflettete su tali comportamenti, perché ogni vostra alzata di mano implica una vostra responsabilità di scelta che deve essere fatta in maniera consapevole e non magari semplicemente per partito preso. Abbiate il buon senso di concederci almeno il beneficio del dubbio di quello che a gran voce, come gruppo di opposizione, stiamo cercando di dimostrare per il bene della comunità dal primo giorno in cui siamo entrati in consiglio comunale.

Il comune ricordo ancora una volta è di tutti e non solo di chi lo governa e siede al vertice.

Questo problema lo avevamo già sollevato durante il consiglio del 28 giugno 2019, e gli scritti contenuti nei verbali di quella seduta ne sono la prova. Ma evidentemente il Sindaco fa finta di ignorare ogni nostra osservazione corredata da valide motivazioni. E questo di certo non le porterà rosee conseguenze bensì andrà ad aggiungersi al lungo elenco di contestazioni che portiamo nelle sedi competenti.

Per tale motivo a prescindere dal contenuto dei Regolamenti stessi riteniamo errato il comportamento del Sindaco e della Giunta non avendo rispettato i principi cardini del buon andamento dell'ente pubblico quale è il comune e pertanto non siamo concordi nel votare la loro approvazione riservandoci di prendere di conseguenza ulteriori decisioni in merito.

PUNTI 3, 4, 5 e 6

Riportando tutto quanto già detto per il punto 2 assolutamente non siamo d'accordo nel votare i Regolamenti così come proposti riservandoci dal prendere ulteriori decisioni in merito.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO

Data 24/09/2020

F.to **Il Responsabile del Servizio**
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Gino Santoro)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

F.to **Il Responsabile del Servizio**
Rag. Gino Santoro

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice

Data 24/09/2020

F.to **Il Responsabile del Servizio Finanziario**
Rag. Gino Santoro

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

F.to **Il Segretario Comunale**
Dssa Daniela Goffredo

F.to **Il Sindaco**
Avv. Capparelli Rosaria Amalia

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line addì e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
N° del 2894 13 OTT. 2020

L'incaricato del Servizio

F.to **Il Segretario Comunale**
Dssa Daniela Goffredo

La suestesa deliberazione:

- [x] è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)
- [ ] è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

F.to **Il Segretario Comunale**
Dssa Daniela Goffredo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO

Il Segretario Comunale
Dssa Daniela Goffredo

COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO

(Provincia di Cosenza)

Regolamento generale delle entrate comunali e accertamento con adesione

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1 – Oggetto e scopo del regolamento
ARTICOLO 2 – Definizione delle entrate
ARTICOLO 3 – Disciplina delle entrate
ARTICOLO 4 – Aliquote e tariffe
ARTICOLO 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni
ARTICOLO 5-bis – Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali

TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate

ARTICOLO 6 – Forme di gestione
ARTICOLO 7 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
ARTICOLO 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
ARTICOLO 9 – Attività di controllo delle entrate
ARTICOLO 10 – Rapporti con i cittadini
ARTICOLO 11 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie
ARTICOLO 12 – Accertamento delle entrate non tributarie
ARTICOLO 13 – Contenzioso tributario
ARTICOLO 14 – Sanzioni tributarie
ARTICOLO 15 – Autotutela

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

ARTICOLO 16 – Riscossione
ARTICOLO 17 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione
ARTICOLO 18 – Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
ARTICOLO 19 – Rimborsi
ARTICOLO 20 – Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari
ARTICOLO 21 – Termini di pagamento
ARTICOLO 22 – Differimento dei versamenti
ARTICOLO 23 - Dilazioni di pagamento
ARTICOLO 24 – Crediti di modesta entità

TITOLO IV – Accertamento con adesione

ARTICOLO 25 – Accertamento con adesione - Presupposto
ARTICOLO 26 – Avvio del procedimento per accertamento con adesione
ARTICOLO 27 – Procedura per l'accertamento con adesione
ARTICOLO 28 – Atto di accertamento con adesione
ARTICOLO 28 – Adempimenti successivi
ARTICOLO 30 – Perfezionamento della definizione

TITOLO V – Norme finali

ARTICOLO 31 – Vigenza
ARTICOLO 32 – Norme finali

TITOLO I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina in via generale le entrate Comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto dell'esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno e in particolare le disposizioni del Regolamento Comunale di contabilità purché non in contrasto o incompatibili con le norme dettate dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – Definizione delle entrate

1. Il presente Regolamento disciplina in via generale le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, Regionali e Provinciali.

ARTICOLO 3 – Disciplina delle entrate

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degl'imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

2. Le entrate non tributarie sono disciplinate, di norma, con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione a una suddivisione del territorio Comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

ARTICOLO 4 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. In assenza di atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.

5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati nell'anno precedente.

ARTICOLO 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa e in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti Comunali di applicazione, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, l'esenzioni e le esclusioni.

2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

3. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.

4. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici Comunali.

ARTICOLO 5-BIS - Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'ente possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali ed individuate con i criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. La sospensione o il differimento di cui al comma 1 possono essere disposti esclusivamente nel caso in cui sia proclamato lo Stato di Emergenza Nazionale ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., per la fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) della legge medesima.

3. Qualora l'evento calamitoso o naturale che origina la dichiarazione di Stato di Emergenza Nazionale si verifichi nei 15 giorni antecedenti la scadenza dei termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'ente, o comunque non sia possibile la convocazione del Consiglio Comunale, la sospensione o il differimento di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta Comunale ed in seguito comunicati al Consiglio Comunale.

TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate

ARTICOLO 6 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate, nel rispetto delle seguenti norme:

a) in forma diretta;

b) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

c) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

d) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

2. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

ARTICOLO 7 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità e attitudine, titolo di studio.

3. In particolare il funzionario responsabile cura:

a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;

c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti e ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;

d) cura il contenzioso tributario;

e) dispone i rimborsi;

f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione;

g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

ARTICOLO 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 9 – Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici Comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti Comunali.

2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

3. Nell'apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, sono disciplinate le forme di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed il trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

ARTICOLO 10 – Rapporti con i cittadini

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

ARTICOLO 11 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di controllo e accertamento delle entrate tributarie dev'essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono formulati secondo le specifiche previsioni

di legge.

3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione e accertamento dev'essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti Comunali, dal disciplinare della concessione.

4. Gli atti di accertamento e di riscossione relativi alle entrate tributarie, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 12 – Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario, ai sensi del Regolamento Comunale di contabilità. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. Gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 13 – Contenzioso tributario

1. Spetta al responsabile dell'Area cui compete la gestione del tributo, quale rappresentante dell'Ente ai sensi della norma statuaria, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

3. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso si applicano i tariffari minimi di legge.

4. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:

a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;

b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;

c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;

d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

ARTICOLO 14 - Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei DD.Lgss. nn.471/1997, 472/1997, 473/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

ARTICOLO 15 – Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;

b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario, se soggetto diverso oppure trova applicazione l'art.1 DL 5 del 09.02.2012 ed "DL semplificazione"

3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

5. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

a. errore di persona o di soggetto passivo;

b. evidente errore logico;

c. errore sul presupposto del tributo;

d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

f. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

g. errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

h. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

ARTICOLO 16 – Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata in forma diretta o in una delle modalità di cui all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. n. 446/1997.

2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza dell'ente avviene secondo le procedure di cui ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 17 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel conto del patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

ARTICOLO 18 – Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

ARTICOLO 19 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso dev'essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. Sugli importi rimborsati saranno riconosciuti gl'interessi in misura pari al tasso legale vigente, decorrenti dalla data della richiesta di rimborso inoltrata dal contribuente/utente.

3. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'Ente; ove vi sia assenso da parte del comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

4. Salvo diverse disposizioni normative o regolamentari riguardanti specifici tributi, non si dà luogo al rimborso d'importi inferiori o pari a Euro 12,00 (dodici).

ARTICOLO 20 – Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari

1. È ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi Comunali secondo le norme del presente Articolo.

2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente dovrà presentare, almeno sessanta giorni prima delle scadenze previste per il pagamento del tributo, apposita istanza contenente:

a) generalità e codice fiscale del contribuente;

b) natura e importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;

c) l'indicazione dell'eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;

d) l'affermazione di non aver già presentato istanza di rimborso delle quote versate in eccedenza o, se presentata, l'indicazione degli estremi di tale istanza.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dev'essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

5. la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi nei seguenti casi:
   - tributi riscossi mediante ruolo
   - tributi riscossi mediante concessionari
   - intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
   - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.
6. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del Codice Civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali.
   - L'Iscrizione delle entrate e delle spese nel Bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
   - Al soggetto debitore di una entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre Amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomanda A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.
   - L'Ufficio di Ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito.
   - La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con il debitore".

7. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede a emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 21 – Termini di pagamento

1. Per quanto concerne i termini di scadenza per i pagamenti delle entrate si fa riferimento alle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti per ciascun tributo, salvo quanto stabilito nel comma seguente.

2. Per quelle entrate le cui aliquote o tariffe sono determinate entro i termini di approvazione del bilancio e non ascrivibili a ruolo:

a) se il bilancio viene approvato entro il 31 Dicembre dell'anno precedente, le scadenze di pagamento rimangono fissate così come detto nel primo comma.

b) se i termini di approvazione del bilancio e di conseguenza quelli di determinazione delle aliquote o tariffe, a seguito di disposizioni normative vengono differiti, anche le scadenze di

pagamento sono differite alla fine del mese successivo a tali termini.

ARTICOLO 22 – Differimento dei versamenti

1) I termini per i versamenti dei tributi e delle altre entrate possono essere differiti per un massimo di 30 giorni nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal proposito il contribuente dovrà presentare apposita istanza motivata al Funzionario Responsabile del tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

ARTICOLO 23 – Dilazioni di pagamento

1) Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'emissione degli atti di cui al comma 792, lett. a) dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti per come previsto dai commi 796 al 802 dell'art.1 L. 160/2019:

a) durata massima di 36 rate mensili (salva diversa disposizione normativa prevista per tributi specifici):
   - fino a quattro rate mensili, per debiti d'importo maggiore a € 100,00 e fino a € 500,00;
   - fino a dodici rate mensili, per debiti d'importo maggiore a € 500,01 e fino a € 3.000,00;
   - fino a ventiquattro rate mensili, per debiti d'importo maggiore a € 3.000,01 e fino a € 6.000,00;
   - fino a trentasei rate mensili, per debiti d'importo maggiore a € 6.000,01;

Per ottenere la rateizzazione del debito, l'interessato deve attestare le difficoltà economiche momentanee con gli estratti dei conti correnti bancari, postali, di deposito oppure con un'autocertificazione o l'ISEE, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
L'autocertificazione del debitore dovrà essere resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e dovrà contenere e certificare le condizioni di temporanea e obiettive difficoltà se dipendenti anche dalle condizioni lavorative, nonché dalle proprietà immobiliari del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

b) in caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 36 rate mensili.

c) Il funzionario Responsabile del Tributo, previo accertamento dei presupposti di cui al presente articolo, entro 10 giorni dalla data dell'istanza, emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione o respinge l'istanza.

d) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate Mensili in cui suddividere il debito in ragione dell'entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti previsti al punto a).

e) Le rate scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento della dilazione, effettuando il pagamento della prima rata al momento dell'accoglimento della richiesta.

f) qualora si abbia il mancato pagamento dopo espresso sollecito alla scadenza di DUE rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente e il debito non può essere più rateizzato nè tantomeno potranno essere concessi nello stesso anno altre eventuali rateizzazioni, l'intero importo dovuto dovrà essere immediatamente riscuotibile in unica soluzione. La decadenza va dichiarata dopo un "espresso sollecito".
L'Ufficio tributi di conseguenza emetterà un provvedimento di annullamento della rateizzazione;

g) applicazione degli interessi nella misura pari al tasso legale vigente, maggiorato di non oltre due punti percentuale;

h) Non si potranno concedere rateizzazioni in caso di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

i) Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore ad €. 10.000,00, le dilazioni o rateizzazioni sono concesse previa presentazione di garanzia ritenuta idonea;

2) Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi;
3) Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti sopra indicati, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute;
4) Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il pagamento di entrate non tributarie.

ARTICOLO 24 – Crediti di modesta entità

1. Fatte salve le diverse disposizioni che disciplinano i singoli tributi o specifiche entrate Comunali in tema di crediti di modesta entità, non si procede al recupero di crediti nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto non sia superiore all'importo di Euro 12,00 (dodici)

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno degl'importi dovuti per i diversi periodi risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

TITOLO IV – Accertamento con adesione

ARTICOLO 25 – Accertamento con adesione – Presupposto

1. È introdotto, in questo comune, ai sensi del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

5. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

6. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

ARTICOLO 26 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:

a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

2. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

3. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

4. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

5. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

7. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

ARTICOLO 27 – Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

ARTICOLO 28 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche

in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggiore tributo, è ridotta a un 1/3 del minimo previsto dalla legge.

4. L'atto di accertamento con adesione deve contenere quanto indicato all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 29 – Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 30;

2. le somme dovute per importi superiori ad €.2.500,00 possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 12 rate bimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;

3. per gli importi di cui al precedente punto 2) è richiesta la prestazione di garanzia;

4. in caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:

a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;

b) corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 30 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 23, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 23.

TITOLO V – Norme finali

ARTICOLO 31 – Vigenza

1. Le norme del presente Regolamento, si applicano a decorrere dal 01/01/2020.

ARTICOLO 32 – Norme finali

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.